



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Roma, 19 marzo 2020

Serv. **PL-FS** Area **1-2-3-DG**
Rif. del
Allegati:

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei
Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Geometri
LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 17/03/2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 17/03/2020 - Edizione straordinaria).

Con riferimento al decreto legge in oggetto, si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni applicabili anche a codesti Collegi.

L'articolo 68 contiene una disposizione di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e derivanti da cartelle o avvisi di pagamento già emessi, ivi inclusi quelli inerenti contributi, quote, tasse e tributi dovuti ai Collegi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Non è dovuto il rimborso di quanto già versato.

L'articolo 73 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

La medesima disposizione viene estesa, in analogia con quanto previsto dall'articolo 106 in materia di svolgimento delle assemblee di società, alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni, che, anche ove non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Dall'attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, che provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili sui propri bilanci.

L'articolo 75 autorizza codesti Collegi, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle penali e da quelle in materia di antimafia, ad acquistare, sino al 31 dicembre 2020, beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa». Vengono dettate specifiche modalità di attuazione della disposizione, a cui si invita a prestare la massima attenzione.

L'articolo 87 prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è, per ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in codesti Collegi, che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, codesti Collegi utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità i Collegi possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e i Collegi non corrispondono l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Lo stesso articolo 87 sospende, per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, anche dirigenziale, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Ai sensi dell'articolo 103, nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Codesti Collegi sono, in ogni caso, tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tali previsioni non si applicano, oltre che alle ipotesi espressamente escluse dall'articolo 103, anche ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni

di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Si applicano, invece, ai procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L'articolo 107 differisce il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)